

Promozione
della prevenzione
della produzione di rifiuti

Documento condiviso ed elaborato da:

Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

<http://www.a21italy.it/>



Progetto LIFE+ ECO Courts

<http://life-ecocourts.it/>



Progetto LIFE+ IDENTIS WEEE

<http://identisweee.net/>



Progetto LIFE+ LOWaste

<http://www.lowaste.it/>



Progetto LIFE+ No.Waste

<http://www.lifenowaste.it/it/>



Progetto LIFE+ NOW - No more Organic Waste

<http://www.nowlife.eu/>



Progetto LIFE+ Prisca

<http://www.progettoprisca.eu/>



Progetto LIFE+ Promise

<http://www.lifepromise.it/>



Progetto LIFE+ Wasteless in Chianti

<http://www.wasteless-in-chianti.it/>



**Progetto Maritime IT-FR RES MAR,
Azione D (Elba Plastic Free)**

<http://www.elbaplasticfree.it/>



Rete Operatori Nazionali dell'Usato (Rete ONU),

<http://www.reteonu.it>



Occhio del Riciclone

<http://www.occhiodelriciclone.com/>



Promozione della prevenzione della produzione di rifiuti

- 1. Incentivi nel sistema di tariffazione**
- 2. Semplificazione normativa in materia di donazioni e normazione sul TMC generi alimentari**
- 3. Promozione dei centri di preparazione al riutilizzo**

1. Incentivi nel sistema di tariffazione

La prevenzione della produzione dei rifiuti è il primo obiettivo previsto dalla Direttiva Europea sui rifiuti, 2008/98/CE.

La Legge di stabilità 27/12/2013 n. 2014 ha istituito la IUC (= imposta unica comunale), composta -per quanto qui di interesse- dalla TARI, cioè dalla tariffa per coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovuta da chi possiede od occupa un immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani. Quindi, rispetto a quanto detto in precedenza, adesso dobbiamo confrontarci con questa nuova tariffa.

In effetti al momento non è ancora chiaro tutto il quadro, perché la IUC sarà nei dettagli disciplinata dai Comuni per mezzo di specifici Regolamenti. La cosa certa è che poggia su due presupposti: il possesso di immobili e l'erogazione dei servizi comunali. Questo implica che gran parte delle norme pratiche siano ancora in fase di definizione da parte della maggior parte dei Comuni.

1. Sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1 (la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione).

In alternativa e nel rispetto del principio "chi inquina, paga", i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Alla luce di ciò, auspichiamo che a livello nazionale si applichi uniformemente il principio “chi non inquina, non paga”, per cui la Grande Distribuzione Organizzata possa beneficiare di una riduzione consistente della parte variabile della tariffa, pagando effettivamente in relazione ai rifiuti che produce, a fronte di una produzione inferiore di rifiuti indifferenziati e di rifiuti organici, perché la donazione di alimenti rimasti invenduti ma ancora commestibili potrebbe di conseguenza diventare la prassi.

Pur consapevoli della complessità della normativa che regola la tariffazione si propone di:

1. promuovere le attività di prevenzione tra i criteri di agevolazione previsti dalla tariffa, per incentivare lo sviluppo di tali attività, a partire dalla Grande Distribuzione Organizzata o di altre realtà commerciali,

ad esempio prevedendo che l’Ente o il Gestore ai quali spetta la definizione dei criteri per la tariffa di gestione dei rifiuti urbani, nello stabilire tali criteri, debbano adottare soluzioni per cui, la tariffa sia commisurata, in primo luogo alla produzione dei rifiuti e ai servizi forniti dal gestore e **tenga conto delle attività di prevenzione.**

2. Semplificazione normativa in materia di donazioni

Alla luce di quanto indicato sopra, in coerenza con il Nuovo PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI, adottato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, si ritiene necessario e quindi si propone di:

1. disciplinare la responsabilità civile di chi dona prodotti non alimentari e prodotti per alimentazione animale alla stregua di quanto previsto dalla Legge 25 giugno 2003 n. 155 (cosiddetta Legge buon samaritano) per le donazioni di cibo a favore delle ONLUS.

Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere l'utilizzo dei prodotti alimentari, per uso umano, invenduti all'interno della Grande Distribuzione Organizzata, prevedendo che sull'etichetta – accanto alla dicitura del tempo minimo di conservazione (cioè "il consumarsi preferibilmente entro") – siano indicate ulteriori specifiche di "tempo utile di consumo" per quegli alimenti che non perdono le caratteristiche sanitarie di sicurezza, ma solo le caratteristiche organolettiche di colore, sapore, odore, consistenza e che si possono quindi consumare, costituendo un importante supporto al fabbisogno nutritivo delle fasce deboli della popolazione.

In particolare, a seconda dei prodotti, esistono:

1) la data di scadenza (cioè "da consumarsi entro..."), fino alla quale un alimento è idoneo al consumo, rispettando le condizioni di conservazione riportate sulla confezione, superata la quale l'alimento può costituire un pericolo per la salute a causa della proliferazione batterica.

2) il termine minimo di conservazione = TMC (cioè il consumarsi preferibilmente entro...), fino al quale un alimento conserva le sue caratteristiche sanitarie (cioè di sicurezza), rispettando adeguate condizioni di conservazione.

Si evidenzia quindi la distinzione tra quegli alimenti deperibili che riportano in etichetta la data di scadenza, in quanto rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e gli alimenti che invece riportano in etichetta il TMC.

Poiché dopo il TMC, è ancora possibile consumare il prodotto che tutt'al più presenta caratteristiche organolettiche (colore, sapore, odore, consistenza) di minore qualità, senza intaccare il requisito della sicurezza, le proposte sono le seguenti:

1. prevedere sull'etichetta anche una nuova dicitura: il tempo utile di consumo (= TUC), cioè il periodo dopo il TMC in cui poter consumare l'alimento. Infatti, si tratta di un lento deterioramento di caratteristiche organolettiche e sensoriali che non pregiudica la sicurezza alimentare.

2. un'armonizzazione a livello nazionale ed europeo, per poter adottare atti che possano definire meglio il TMC, a seconda anche del tipo di prodotti.

A livello europeo esiste, infatti, un Regolamento (UE 1169/11) che vieta la vendita di quei prodotti soggetti a data di scadenza dal giorno successivo al giorno indicato in etichetta. Quindi, trattandosi in questo caso di TMC e non data di scadenza, questa proposta è lecita e non comporta comunque rischi alimentari.

3. Promozione dei centri di preparazione al riutilizzo

Si ritiene che i centri di preparazione al riutilizzo, che sorgono a valle dei centri di raccolta comunali, debbano considerarsi una forma di "prevenzione", al pari dei centri del riuso e quindi come tali anch'essi incentivati.

Infatti, sebbene i centri di preparazione al riutilizzo gestiscano i rifiuti urbani provenienti dai centri di raccolta comunali, nonché rifiuti speciali provenienti da aziende, è pur vero che si tratta di impianti che hanno come scopo il riutilizzo di prodotti nella loro funzione originaria analogamente ai centri del riuso, che intervengono a monte della qualifica di rifiuto grazie ad una esplicita volontà del cittadino di donare i propri beni dismessi.

I centri di preparazione al riutilizzo sono da considerarsi quindi un valore aggiunto che consentiranno, se sviluppati adeguatamente, di recuperare un maggior quantitativo di prodotti: sia che essi derivino da rifiuti sia che essi siano beni, frutto di un atto di donazione esplicitamente espresso.

La figura e l'attività dell'operatore del riutilizzo non godono però di uno status chiaro, situazione che provoca molti problemi che, in qualche caso, arrivano a inibire l'attività di riutilizzo. È necessario quindi produrre una legge di riordino del settore dell'usato che chiarisca, oltre agli aspetti ambientali, anche gli aspetti commerciali, autorizzativi e regolamentativi, fiscali, sociali e relativi alla tracciabilità delle merci.

Per questo motivo si portano all'attenzione le seguenti proposte:

1. In prima istanza si chiede di **accelerare l'adozione di decreti di semplificazione** specifici, ai fini della diffusione dei centri di preparazione al riutilizzo, ex art. 180 bis, comma 1 lett. c) e comma 2.

2. In particolar modo è necessario definire **procedure autorizzative semplici e chiare** e le caratteristiche dei prodotti e dei loro componenti (art. 184 ter), per categorie omogenee, che devono essere rispettate per considerare concluso il processo di preparazione per il riutilizzo, cercando di far rientrare l'iter autorizzativo in procedure semplificate, ad esempio quelle di cui all'art. 216.

3. Si ritiene necessario, inoltre, affinché questi centri possano diffondersi su larga scala, che siano **riconosciuti incentivi anche economici**, come ad esempio un contributo, da parte dell'ente gestore del centro di raccolta, che sia almeno pari a metà del costo che lo stesso dovrebbe sostenere per lo smaltimento di detti rifiuti, nel caso in cui non fossero riusati/recuperati.

Definizione dei criteri End of waste - art. 184 ter – art. 216

Tenuto conto delle importanti semplificazioni normative introdotte dalla modifica all'art. 216, indicata all'art. 12 del titolo VI, si evidenzia la necessità di accelerare l'adozione di criteri per l'"end of waste", ossia dei criteri specifici per la cessazione di qualifica di rifiuto dei materiali, a seguito di un'operazione di recupero o di preparazione per il riutilizzo. In attesa di criteri comunitari, si chiede quindi al Ministero l'elaborazione dei Decreti previsti dall'art. 184 ter, comma 2, del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e non ancora emessi. [ad eccezione di quelli relativi ai CSS, ai rottami ferrosi ed ai rottami di rame].

Nella predisposizione di questi criteri, si chiede di tener conto, istituendo specifici tavoli tecnici, delle innovazioni tecnologiche avvenute negli ultimi anni e anche delle piccole realtà di recupero che sono sorte e stanno nascendo a livello locale.

Infatti, pur mantenendo la garanzia del corretto trattamento dei grandi quantitativi di rifiuti prodotti con impianti di recupero adeguati, emerge la necessità di favorire anche lo sviluppo di piccole realtà, con progetti specifici ben definiti e che possano, tra l'altro, promuovere a livello locale il valore della gestione del recupero dei rifiuti e della socialità.

In particolare, si chiede di:

1. aggiornare in tempi brevi le norme tecniche previste dal DM 05/02/1998, per le procedure semplificate di recupero almeno per le seguenti categorie di rifiuti:

oli alimentari e rifiuti biodegradabili, biomasse legnose, materiali inerti da costruzioni e demolizioni, plastiche, materassi, rifiuti tessili, materiali di post consumo e dovranno tenere conto di specifiche prescrizioni, in funzione delle modalità, degli impatti ambientali delle attività di recupero e dei quantitativi di rifiuti da recuperare.

Promozione dell'utilizzo di materiali da recupero anziché materie prime negli Enti Locali

*Si ritiene fondamentale accelerare la pubblicazione dei Criteri Ambientali Minimi per una **vasta gamma di prodotti da recupero**, affinché gli Enti Locali, in applicazione del Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008, aggiornato con Decreto 10 Aprile 2013, possano prevedere nei capitolati d'appalto requisiti specifici per valorizzare i prodotti realizzati con processi di recupero.*

In particolare, si chiede di

1. prevedere l'emanazione dei Criteri Ambientali Minimi per promuovere l'utilizzo di inerti provenienti da processi di recupero (Costruzione e manutenzione delle strade costruzione e Manutenzione degli edifici) e ai prodotti dei centri del riuso e di preparazione al riutilizzo.

Compostaggio di comunità, recupero materassi e altro

Probabilmente le semplificazioni relative al compostaggio di comunità, presenti nella prima versione del testo del collegato ambientale, sono state eliminate dal testo in discussione in quanto già presenti nella proposta di legge ora in prima discussione alla camera:

Proposta di legge: CARRESCIA ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale" (677)

Si evidenzia che i contenuti di questa proposta sono estremamente rilevanti per i progetti in questione e quindi si chiede di dare attuazione a dette modifiche.